



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE CIVILE XIV

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore RG.802-1 /2025

DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO
DI RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 CCII

Il Giudice,

visto il ricorso per l'apertura del procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII depositato da Marco Valerio Marletta nato a Roma il 15.12.1961, C.F. MRLMCV61T15H501L, ed ivi residente alla Via Enrico Cravero n. 15, assistito in qualità di advisor dalla Meg Consulting S.r.l., P.IVA 09287231212, in persona dell'amministratore p.t. Dr. Biagio Maceri, con sede in Napoli, alla Via G. Porzio n.4 Is. G/1 – PEC: meg.consulting@pec.it , assistito ai sensi ed ai fini dell'art. 68 1° e 2° comma Codice della Crisi e dell'Insolvenza dall' Avv. Francesco Caselli, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma, in qualità di Gestore della Crisi, nominato dall'O.C.C. I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Roma, iscritto al n. 369/A del Registro Organismi del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile, secondo le previsioni dell'Art. 3 del DM 202 24 settembre 2014;

letta la nota integrativa depositata in data 4.06.2025;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Roma;

rilevato che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII., dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CC.II., in quanto il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento ha avuto origine, come rappresentato dal Gestore, quando il ricorrente è andato in pensione;

rilevato che, effettivamente, il sig. Marletta ha riferito di aver lavorato sino al gennaio 2024, epoca in cui è andato in pensione, come artista del coro presso il Conservatorio Nazionale di Santa Cecilia percependo uno stipendio mensile di circa € 2.450,00; che era sposato con la sig.ra con la _____ a, casalinga, dalla quale aveva due figlie: _____; che nel 2021 i coniugi decidevano di separarsi e tra i patti della separazione veniva posto a carico del Marletta l'obbligo di corrispondere alla sig. _____ e alle due figlie la somma mensile complessiva di € 900,00 a titolo di assegno di mantenimento, oltre al pagamento delle spese straordinarie per le figlie poste interamente a carico del sig. Marletta; che lo stesso, inoltre, si impegnava a provvedere integralmente al pagamento del finanziamento contratto dai coniugi nel

2019 con BNL S.p.a. per provvedere ai bisogni della famiglia, per un rateo mensile di € 461,61; che fino a quando ha lavorato, quindi, il sig. Marletta non ha avuto difficoltà economiche ma che la situazione si è improvvisamente aggravata nel momento in cui lo stesso è andato in pensione, verificandosi una grave riduzione delle entrate mensili;

rilevato che il sig. Marletta percepiva uno stipendio mensile di circa € 2.450,00 e che attualmente, invece, percepisce un rateo pensionistico mensile di € 1.668,00, con una riduzione netta di circa € 780,00 e che il sig. Marletta ha riferito di aver incassato la somma di € 39.000,00 circa a titolo di T.F.R. e di averne utilizzato una parte (€ 16.500,00) per saldare gli arretrati dell'assegno di mantenimento nei confronti della sig.ra Osthaus, con la quale non era in buoni rapporti, un'altra parte (€ 4.233,00) per saldare gli arretrati nei confronti del condominio e con il residuo per provvedere alle spese quotidiane sino al mese di giugno 2024, epoca in cui lo stesso ha percepito il rateo pensionistico e gli arretrati;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento;

considerato che il ricorrente non è proprietario di alcun bene immobile e dispone di un attivo patrimoniale costituito esclusivamente da redditi da pensione;

rilevato, che il ricorrente, a fronte di una esposizione pari ad euro 52.483,52, intende proporre ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, attraverso il pagamento di euro 17.118,500 da corrispondersi in un'unica soluzione di cui euro 12.581,31 giacente sul conto ed il rimanente proveniente da finanza esterna;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte sulla maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in relazione alla consistenza del patrimonio del ricorrente;

AMMETTE

la proposta e il piano del consumatore proposto da MARLETTA Marco

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell' OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per lettera raccomandata A/R, ovvero pec entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, CCII;

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale www.tribunale.roma.it a cura del medesimo OCC

DISPONE

su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII., il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento;

DISPONE

altresì, sino alla medesima data, il divieto a carico del consumatore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo G.D.;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCII. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e propone le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Ordina la comunicazione urgente al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della Cancelleria.

Roma 9.06.2025

Il Giudice

Dott.ssa Daniela Cavaliere